



COMUNE DI FUCECCHIO
(Provincia di Firenze)
Settore n. 4 - Assetto del Territorio e Ambiente
Servizio pianificazione urbanistica

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Variante al Piano di lottizzazione denominato Piano di Inquadramento Operativo di Comparto - Area Elementare 12 - Comparto 4 - Proprietà: Signorini/Matteucci ed altri, con contestuale variante al P.R.G. vigente.

RELAZIONE TECNICA

di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica

Premessa

La presente relazione intende riferire della verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica da effettuare, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., per la variante in oggetto.

Disposizioni in materia

La Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., al Titolo II, capo I, in particolare agli artt.11, 12, 13 e 14, detta norme procedurali relativamente alla valutazione di piani e programmi; la stessa Legge Regionale, all'art.11, comma 1 e 2 stabiliva che:

1. "I comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.";
2. "Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14.".

Il Regolamento di attuazione di cui all'art.11, comma 5, della L.R. 1/2005, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 4/R del 09.02.2007, disciplinava i criteri, la procedura e le modalità tecniche per la redazione della Valutazione Integrata e per le forme di partecipazione.

Le ipotesi di esclusione dalla Valutazione Integrata, operata sulla base dei criteri di cui all'art.14 della L.R. 1/2005, erano unicamente riconducibili a quanto previsto all'art.2, comma 3, del suddetto Regolamento regionale, ovvero "gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio".

Nell'attesa della conclusione dell'iter per l'approvazione della nuova Legge Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), dal 13.02.2009 trovavano diretta applicazione le norme statali del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, da applicarsi in parallelo a quelle regionali per le parti compatibili.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 09.02.2009 n. 87, furono emanati indirizzi transitori applicativi nelle more dell'applicazione della Legge Regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); nell'atto suddetto, la Regione ritenne condizione imprescindibile per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle norme regionali compatibili, che le singole Amministrazioni locali provvedessero, preliminarmente, all'individuazione dell'autorità competente così come definita dall'art.5, comma 1 lettera p) del Decreto richiamato e corrispondente all'organo istituzionale e alla struttura organizzativa di riferimento.

Con Deliberazione di C.C. n. 85 del 02.11.2009 - "Valutazione integrata di cui alla Legge Regionale n. 1/2005 - Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006", il Consiglio Comunale, quale autorità procedente nell'ambito del procedimento di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale Strategica, ha individuato la Giunta Comunale quale autorità competente per il medesimo ambito ed il Servizio urbanistica quale struttura organizzativa di riferimento.

Il 12 febbraio 2010 la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n.10, che detta Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza.

In merito alle norme procedurali relative alla Valutazione Integrata di cui alla Legge Regionale 1/2005, la Legge Regionale 10/2010, all'art.36, nel sostituire l'art.11 della L.R. 1/2005, includeva nel processo di Valutazione finalizzato all'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di competenza dei comuni, anche le varianti agli strumenti urbanistici generali, ove queste costituivano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione sia alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

Il 17 febbraio 2012 la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n.6 "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005".

La legge risponde in primo luogo alla necessità di completare l'adeguamento della disciplina regionale in materia di V.A.S. alle modifiche al testo unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 introdotte dal D.Lgs. 128/2010, adeguamento in parte già anticipato dalla Legge Regionale 30 dicembre 2010, n.69, ed ha inoltre la finalità di introdurre nella disciplina regionale nuove misure per la semplificazione amministrativa e lo snellimento dell'iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione regionali e locali, prevedendo l'unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della valutazione integrata.

Atteso che gli atti di governo del territorio di competenza del Comune attengono alla pianificazione del territorio e possono essere ricondotti alla fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per i quali è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità secondo i disposti dell'art.12 del citato Decreto Legislativo, nell'attesa che la Regione disciplini con apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II "La valutazione ambientale strategica" della L.R. 10/2010 e s.m.i., in merito alla variante in oggetto è stata condotta specifica verifica dei dispositivi citati.

Oggetto della variante

Il Piano di lottizzazione in oggetto, denominato Piano di Inquadramento Operativo di Comparto - Area Elementare 12 - Comparto 4, è relativo ad un'area, di superficie fondiaria complessiva di circa mq 3.720, posta in Fucecchio, frazione Galleno, Via Cavalieri del Tau, con destinazione residenziale ad intervento privato.

Già in sede di osservazione al P.R.G. adottato, uno dei cinque lotti in cui è suddiviso il comparto risultava concessionato e interessato da lavori di costruzione di un edificio residenziale isolato; ad oggi, completati i lavori, il medesimo lotto risulta edificato, rendendo inattuabile la

previsione del P.R.G. vigente, laddove prevede la realizzazione di una strada tergale all'interno del comparto.

Inoltre, anche a seguito della manifestata volontà, da parte di una delle proprietà interessate, di non partecipare all'attuazione del comparto, risulta opportuno allineare i limiti di Piano allo stato di fatto delle proprietà.

Per tutto quanto sopra si ritiene opportuno adeguare la previsioni di comparto alla situazione di fatto tramite:

- una nuova perimetrazione di comparto;
- l'eliminazione della strada tergale prevista dal P.R.G. vigente;
- la suddivisione del comparto in tre lotti, dei quali due da edificare e uno, come ricordato, già edificato, con la conseguente ripartizione della S.U.L. assentita.

Contemporaneamente, al fine di garantire sufficiente uniformità all'intervento, si rende opportuna una diversa articolazione del sistema complessivo della mobilità sia esterno, sia di accesso al comparto, con particolare riferimento alla viabilità prevista dal contiguo Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (Area Elementare 12 - Comparto A), dove si prevede la realizzazione, a carico dei proponenti il Piano in oggetto, di una strada interna a servizio dei due comparti.

Tali modifiche, in omogeneità con le caratteristiche e le destinazioni urbanistiche di zona, pur rispettando le quantità generali consentite, comportano la contestuale variante al Piano Regolatore Generale vigente.

E' pertanto necessario e motivato apportare una variante al Piano di lottizzazione denominato Piano di Inquadramento Operativo di Comparto - Area Elementare 12 - Comparto 4 - Proprietà: Signorini/Matteucci ed altri, con contestuale variante al P.R.G. vigente, che preveda gli adeguamenti di cui sopra.

La variante è finalizzata a sviluppare e riqualificare il sistema residenziale della frazione, integrando, nell'ambito di una visione più vasta del contesto urbano, le funzioni previste nei due comparti suddetti, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti.

I parametri urbanistici e edilizi sono riportati negli elaborati di variante.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

Il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è definito dall'art.6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in particolare dai commi:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12;
- 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La variante in oggetto non rientra in nessuna delle fattispecie previste dall'art.6, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., e può essere ricondotta alla sola fattispecie dell'art.6, c. 3-bis del Decreto, e conseguentemente, sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art.12 dello stesso.

La verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è effettuata, ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i., nel rispetto dei criteri elencati dall'Allegato 1 della medesima.

A seguito dell'esame delle variazioni introdotte dalla variante in oggetto nel P.R.G., nel rispetto dei criteri espressi dal suddetto Allegato 1, si esprimono le seguenti valutazioni:

- Con riferimento al punto 1 dell'Allegato I della Legge Regionale 10/2010, di seguito riportato:
 1. “Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - b) in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - c) la pertinenza del piano del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - d) problemi ambientali relativi al piano o programma;
 - e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (...);
 - in relazione al punto a) le modifiche introdotte al P.R.G. a seguito della variante in oggetto non costituiscono un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e per quanto riguarda l'ubicazione, le modifiche introdotte non sono influenti per la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in relazione al punto b) è possibile affermare che le modifiche introdotte al P.R.G. a seguito della variante in oggetto non hanno alcuna influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - in relazione ai punti c), d), ed e) è possibile affermare che le modifiche introdotte al P.R.G. a seguito della variante in oggetto, a causa del coinvolgimento di una parte infinitamente modesta di territorio, non hanno rilevanza di carattere ambientale;
- Con riferimento al punto 2 dell'Allegato I della Legge Regionale 10/2010, di seguito riportato:
 2. “Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - b) carattere cumulativo degli impatti;
 - c) natura trasfrontaliera degli impatti;
 - d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (...);
 - e) entità ed estensione nello spazio degli impatti (...);

- f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;
- g) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale";
- in relazione ai punti a), b), c), d), e) è possibile affermare che le modifiche introdotte al P.R.G. a seguito della variante in oggetto non provocano impatti o rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- in relazione ai punti f) e g) è possibile affermare che le modifiche previste dalla variante in oggetto tendono a qualificare gli insediamenti esistenti, e non hanno rilevanza di carattere ambientale e/o paesaggistico.

Per tutto ciò:

1. visti i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
2. considerato che la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie previste dall'art.6 c. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. esaminati gli effetti prodotti dalle modifiche al P.R.G. introdotte a seguito della variante in oggetto, le cui verifiche effettuate hanno confermato l'ipotesi di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
4. visti i casi di esclusione dalla V.A.S. e dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S. previsti dalla Legge Regionale 10/2010;

si propone l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Fucecchio, 7 marzo 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Andrea Colli Franzone)